Handicap L. 104/1992

Cos'è?

Lo stato di handicap è costituito da **una minorazione fisica, psichica o sensoriale**, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e **tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione**.

Chi può ottenerla?

Possono presentare domanda per tale certificazione le **persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale**, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Come ottenerla?

Il percorso per ottenere la certificazione è il seguente:

- **recarsi da un medico abilitato** alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
- **presentare la domanda di riconoscimento dei benefici entro 30 giorni:**
  - **tramite il sito web** dell'**INPS**, all'interno della sezione "Servizi per il cittadino" (qualora si disponga del codice Pin);
  - oppure **tramite Patronato**;
  - oppure **tramite Associazioni di categoria** (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS);
- **effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione** Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.

Quali sono i benefici?

I benefici previsti dalla Legge 104/1992, riconosciuta dalla Commissione Medico Legale dell'INPS, differiscono dallo status di gravità o meno della disabilità (Art. 3).

(Approfondimento)

Per coloro a cui è stata riconosciuta una **disabilità non grave (art. 3, co.1)**, ovvero che presentano una **minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva** che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, questi hanno diritto a:

- soggiorno per cure;
- educazione e all'istruzione / integrazione scolastica;
- sostegno alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
- spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati;
- trasporto per raggiungimento del seggio elettorale;
- accedere al contributo regionale FAP;
- detrazioni IRPEF per figli a carico e per assistenza;
- deduzioni dal reddito per oneri contributivi per assistenza ;
- agevolazione sull'imposta di successione e donazione.
  Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- per quanto attiene la mobilità e i veicoli: IVA agevolata, esenzione permanente bollo, esenzione imposta trascrizione;
- contributo della Regione FVG per adattamento veicoli trasporto privato.

Per le persone con **disabilità "grave"(art. 3, co. 3)**, ovvero con ridotta autonomia personale che rende "necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", sono previsti gli stessi diritti citati precedentemente per la disabilità non grave (art. 3, co. 1), ed anche quanto segue:

- è possibile ottenere anche protesi, ausili, **dispositivi medicali NON compresi nel nomenclatore tariffario purché prescritti per la minorazione invalidante** riconosciuta dallo specialista competente per la patologia invalidante;

- **il lavoratore in condizione di grave disabilità** ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito (e non possono essere cumulati fra loro più mesi), frazionabile anche in sei mezze giornate, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);
- **la persona che assiste la persona con disabilità** può usufruire nell'arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di 3 gg. di permesso retribuito o di 6 mezze giornate o di ore, che vengono calcolate con un algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili;
- la persona che assiste la persona con disabilità può usufruire di due anni di congedo retribuito al verificarsi di specifiche condizioni, ovvero spetta **ai lavoratori dipendenti** secondo il seguente ordine di priorità:
    - coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente della persona con disabilità in situazione di gravità;
    - padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
    - figlio convivente della persona con disabilità in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    - fratello o sorella della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    - parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei figli non ancora conviventi con la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente", la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- In tale caso, ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a instaurare la convivenza con il familiare con disabilità in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

- **Non possono richiedere il congedo straordinario**:
  - i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  - i lavoratori a domicilio;
  - i lavoratori agricoli giornalieri;
  - i lavoratori autonomi;
  - i lavoratori parasubordinati;
  - i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.